



Adunanza straordinaria
1^a convocazione
seduta pubblica

Prot. N. 6818/1.6 del 02/03/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 10 del 24/02/2010

OGGETTO: RICHIESTA DI REVOCA DEGLI ATTI EMANATI DALLA REGIONE LOMBARDIA E DALLA PROVINCIA DI BRESCIA IN MERITO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DENOMINATI “BERNARDELLI INERTI”, “GEDIT”, “ECOETERNIT”, DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO RELATIVO ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DENOMINATO “ASPIRECO” PREVISTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTICHIARI E DI MODIFICA DEL PROGETTO DEL PIANO D’AMBITO ESTRATTIVO G43.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, nella Sala consiliare del palazzo municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Giovanni Carlo Calubini. Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Lia Brogiolo il quale con la collaborazione della dipendente Patrizia Baratti, Cat. D, provvede alla redazione del presente verbale.

All’appello risultano:

n.	Cognome Nome	Presente	n.	Cognome Nome	Presente
1	ZANOLA ELENA	si	12	FONTANA ELENA	si
2	FRANCESCHINI ARRIGO	si	13	DANIELI MANUELA MARIA	si
3	CALUBINI GIOVANNI CARLO	si	14	CARZERI CLAUDIA	No (giustif.)
4	PEZZAIOLI MARIO	si	15	VISCONTI GIUSEPPE	si
5	MUTTI CLAUDIO	si	16	TOMASONI MAURO	si
6	TONOLI GIOVANNI	si	17	ROCCHI FEDERICO FAUSTO	si
7	TOGNI MARCO	si	18	VERZELETTI PAOLO	si
8	COLA GIROLAMO	si	19	BADILINI FABIO	si
9	CRESCERI MAURIZIO	si	20	MOSCONI STEFANIA	si
10	ZANARDELLI MARIA	si	21	FERRARI ANGELO	si
11	TENCA GUGLIELMO	si			

PRESENTI: 20

ASSENTI: 1

Sono presenti gli Assessori esterni signori: ROSA GIANANTONIO, GELMINI MASSIMO, ZAMPEDRI SANDRO, IMPERADORI GIANLUCA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: RICHIESTA DI REVOCA DEGLI ATTI EMANATI DALLA REGIONE LOMBARDIA E DALLA PROVINCIA DI BRESCIA IN MERITO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI DENOMINATI “BERNARDELLI INERTI”, “GEDIT”, “ECOETERNIT”, DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO RELATIVO ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DENOMINATO “ASPIRECO” PREVISTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MONTICHIARI E DI MODIFICA DEL PROGETTO DEL PIANO D’AMBITO ESTRATTIVO G43.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Zanola Elena, relazionano l'Assessore all'Ambiente Zampedri Sandro e l'Assessore alla Partecipazione Gelmini Massimo.

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 27 settembre 2002 veniva adottato il Piano Cave successivamente approvato definitivamente dalla Consiglio Regionale della Lombardia con atto n. VII/1114 del 25 novembre 2004 il quale determina, nell'azzoneamento del Piano, gli ambiti territoriali estrattivi (A.T.E.) individuati nello specifico con le sigle A.T.E.g43, A.T.E.g44, A.T.E.g45 e A.T.E.g46 insistenti sul territorio comunale di Montichiari;

che il comune di Montichiari si è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. VII/19811 in data 10/12/2004 il quale prevede per gli ambiti estrattivi già esistenti la catalogazione tra le funzioni “Attività estrattive” con relativo riutilizzo ad uso produttivo. Il P.R.G. è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28.7.2003;

che tali ambiti sono catalogati con funzione E6 - “Attività estrattive”. “Funzioni prevalenti: attività di coltivazione di cave di inerti, servizi e infrastrutture a sostegno delle attività estrattive; funzioni complementari: magazzini e depositi al servizio dell'attività prevalente, silos, frantoi, impianti per produzione di calcestruzzi e asfalti, tramogge fisse per carico, residenza di custodia, uffici per la gestione amministrativa. Entrambe le funzioni hanno carattere di precarietà, legato alla vigenza delle concessioni di escavazione. La funzione complementare della custodia deve essere contenuta nel limite massimo dei 100 m2 di SLP per ciascun insediamento, le restanti, nel loro complesso, devono essere contenute nel limite dello 0,5% della Sf interessata dall'intervento fino ad un massimo di 1000 m2 di SLP”;

che con D.G. n. 325 del 27/12/2000, il Comune di Montichiari ha provveduto ad incaricare gli Arch. Cigognetti e Cocchi per svolgere un studio “allo scopo di poter programmare un riuso funzionale ed un recupero ambientale del territorio al completamento del processo estrattivo”, tenuto conto che la L.R. n.14 del 8 agosto 1998 “Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava” all’ art.4, comma 2 , lettera f) delega al Comune la determinazione della destinazione d’uso dell’area al termine della coltivazione del giacimento;

che il progetto di Piano per l’Organizzazione e Riquilificazione dei Bacini Estrattivi, con i relativi elaborati tecnici e grafici (presentato dall’arch. Cigognetti in data 30.09.2004 e successivamente integrato in data 09.09.2005 ed aggiornato in data 02.02.2006) è stato adottato dalla Giunta comunale con D.G.C. n.108 del 18/05/2006, facendone proprie le conclusioni della Relazione tecnica;

che la Relazione tecnica evidenziava “... per i siti posti a monte della direttrice viaria verso Brescia sono caratterizzati dalla rilevante presenza della discarica per rifiuti speciali e conseguentemente dalla sua fascia di rispetto e dalle modalità della sua conduzione quale emergenza dal piano originario di campagna, come anche dalla profondità già raggiunta dalla conduzione delle attività di cava. Dal punto di vista morfologico tali elementi risultano determinanti, inibendo ogni ragionevole

possibilità di ricondurre ad un'equilibrata relazione i siti, interessati da dette attività, con l'intorno pianeggiante, se non per mezzo di opere, per costo e durata, sicuramente non accettabili. Se oltre a queste considerazioni si aggiungono le limitazioni conseguenti alle fasce di rispetto della discarica ed il rischio di vulnerabilità della falda, ulteriori ostacoli sono da considerare per un utile e razionale riutilizzo dei siti. La distanza dall'asse viario principale, la vicinanza dell'abitato residenziale di Vighizzolo e della fascia fluviale del Chiese contribuiscono a condizionare ulteriormente ogni previsione per le aree a monte. In conseguenza di dette valutazioni, nelle aree di escavazione più settentrionali si ritiene indispensabile, per ogni potenziale efficace recupero o riutilizzo, prioritariamente perseguire il corretto indirizzo, contenuto nel Piano di coordinamento comunale, di condurre l'attività estrattiva in modo da ottenere un piano continuo, seppur ribassato rispetto al piano di campagna, e non una sequenza di fosse autonome ricalcate sui lotti delle singole aziende operanti."

che sul territorio comunale di Montichiari esistono quattro Ambiti Territoriali Estrattivi, quali:

A.T.E. g43 (ex Bacino Estrattivo n.13): dalla documentazione agli atti risulta una prima autorizzazione dell'attività estrattiva rilasciata alla ditta UNICAL Spa nel 1978, anche se si tratta di provvedimento rilasciato a posteriori di attività di escavazione abusiva.

A tale provvedimento ne sono seguiti altri, per un totale di **11.508.375 m³** autorizzati, ai quali si sommano i volumi previsti con il nuovo Piano Provinciale Cave della Provincia di Brescia, che assegna all'A.T.E. g43 un volume complessivo di **6.000.000 m³**, oltre ad un volume di riserva di **2.000.000 m³**;

A.T.E. g 44 (ex Bacino Estrattivo 14): dalla documentazione agli atti risulta una prima autorizzazione dell'attività estrattiva rilasciata alla ditta Tortelli Luigi nel 1984.

A tale provvedimento ne sono seguiti altri, per un totale di **3.365.867 m³** autorizzati, ai quali si sommano i volumi previsti con il nuovo Piano Provinciale Cave della Provincia di Brescia, che assegna all'A.T.E. g44 un volume complessivo di **3.000.000 m³**, oltre ad un volume di riserva di **2.000.000 m³**;

A.T.E. g45 (ex Bacino Estrattivo n.15, ex Cava di Produzione n.17): dalla documentazione agli atti risulta una prima autorizzazione dell'attività estrattiva rilasciata alla ditta SOLE IMMOMECC SPA nel 1984.

A tale provvedimento ne sono seguiti altri, per un totale di **580.000 m³** autorizzati, ai quali si sommano i volumi previsti con il nuovo Piano Provinciale Cave della Provincia di Brescia, che assegna all'A.T.E. g45 un volume complessivo di **560.000 m³**, oltre ad un volume di riserva di **1.940.000 m³**;

A.T.E. g46 (ex Bacino Estrattivo 16, ex Cava di Produzione n.16): dalla documentazione agli atti risulta una prima autorizzazione dell'attività estrattiva rilasciata alla ditta INERTI BELVEDERE nel 1992.

A tale provvedimento ne sono seguiti altri, per un totale di **1.390.630 m³** autorizzati, ai quali si sommano i volumi previsti con il nuovo Piano Provinciale Cave della Provincia di Brescia, che assegna all'A.T.E. g46 un volume complessivo di **1.000.000 m³**, oltre ad un volume di riserva di **1.800.000 m³**;

che in data 12/5/2008 è stata depositata presso la Struttura Valutazioni di impatto ambientale della D.G. Territorio e urbanistica della Regione Lombardia – da parte dei proponenti Lombarda Cave srl, Vezzola Inertis srl, Vezzola spa e Calcestruzzi spa – la richiesta di pronuncia di compatibilità

ambientale, ai sensi degli artt. 6 e 23 del d.Lgs. 152/06 relativo al Progetto di Gestione produttiva dell'ATEg43 del Piano Cave della Provincia di Brescia e che tale procedura di VIA si inserisce in quella approvativa del progetto d'Ambito in capo alla Provincia di Brescia ai sensi della L.R. 14/98;

che in data 29/11/2007 nell'ambito della "procedura assistita" per la definizione dei principali contenuti dello SIA, attivato dai proponenti, gli stessi hanno trasmesso, alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Brescia, copia dell'"Accordo Quadro per addivenire ad un progetto d'ambito estrattivo condiviso dell'ATEg43... in salvaguardia dei vari interessi rappresentati";

che tale Accordo Quadro ha interessato una parte dei cavatori ed i discaricatori titolari delle istanze Gedit, Bernardelli Inerti e Ecoetenit, che avevano presentato istanza di attivazione di impianti di smaltimento rifiuti ricadenti nello stesso ATEg43;

che la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia hanno comunque attivato la procedura di approvazione del Progetto di Gestione produttiva dell'ATEg43 nonostante non vi fosse il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

che nonostante quanto affermato dalla Regione Lombardia con proprio atto n. 1882 del 28/02/2008 riferito all'A.I.A. della discarica SYSTEMA ovvero che: "...", in questo caso ha invece sostenuto e non censurato l'anomala procedura che interseca autorizzazione del Progetto di Gestione produttiva ATEg43 e istanze di attivazione di impianti di smaltimento discariche;

che le problematiche emerse nel corso degli ultimi mesi legate alle previsioni di sviluppo dell'Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E) g43 hanno permesso di evidenziare un problema di più ampia portata, legato sostanzialmente ad un vero e proprio sfruttamento delle risorse ambientali del nostro territorio, prefigurando uno scenario di forte concentrazione di attività di cava e di smaltimento di rifiuti in un contesto territoriale, quello della "brughiera" monteclarese, che, sebbene non presenti elementi di particolare pregio, ha comunque subito un completo stravolgimento dei caratteri originari;

che il Piano cave vigente, approvato in via definitiva dalla Regione Lombardia, in merito all'A.T.E. g43 assegna alla Provincia di Brescia la facoltà di determinare l'abbattimento dei setti divisorii le singole cave all'interno dell'A.T.E. al fine di consentire un minore escavazione in profondità, più volte ribadito e chiesto dal Comune di Montichiari.

che l'abbattimento dei setti avrebbe provocato la decadenza delle istanze di attivazione degli impianti di smaltimenti nel medesimo A.T.E. In quanto i progetti relativi sarebbero risultati incompatibili con l'attuazione del progetto A.T.E. per la coltura delle cave.

che il Comune di Montichiari in merito alla procedura di approvazione del Progetto di Gestione di produzione ATEg43 ha espresso in diverse occasioni le proprie perplessità e contrarietà infatti:

- a) l'Accordo Quadro sottoscritto dai proponenti e dai discaricatori presuppone una destinazione di riutilizzo e ripristino delle cave attraverso l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti ancor prima di avere conoscenza degli esiti delle procedure di valutazione ambientale e autorizzative dei singoli impianti;
- b) che la procedura assistita ha consentito ai privati di poter acquisire indicazioni utili al fine di formare la proposta in modo tale che superasse le verifiche di impatto ambientale;
- c) che la struttura preposta della Regione Lombardia ha suggerito ai progettisti, incaricati dai proponenti, l'inserimento della previsione degli impianti di smaltimento rifiuti nel progetto di gestione produttiva dell'ATEg43 nonostante non fossero concluse le procedure di accoglimento delle istanze degli impianti;

d) che l'Accordo Quadro sottoscritto dai proponenti era a conoscenza della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia mentre era tenuto nascosto al Comune di Montichiari;

e) che la procedura attivata dalla Provincia di Brescia evidenzia una interruzione dei termini da parte del Responsabile del Procedimento e non provvede altresì ad indicare i termini entro cui i proponenti devono provvedere ad integrare l'istanza;

f) che in data 25.11.2008 il Comune di Montichiari, con il consenso della Provincia di Brescia, procedeva a convocare i cavatori promotori del progetto di gestione produttiva dell'ATEg43 al fine di valutare soluzioni progettuali proposte per lo sfruttamento dell'ATEg43 anche attraverso una modifica del progetto stesso, i quali prendevano atto della posizione del Comune circa il progetto e precisamente:

1) che è prioritaria la completa utilizzazione mineraria dell'ATEg43;

2) che tale destinazione ha carattere prevalente e prioritario in rapporto all'attivazione di eventuali discariche;

3) che l'utilizzo estrattivo dovrà prevedere obbligatoriamente l'eliminazione dei setti dividenti le singole unità operative, con le conseguenti attivazione e dismissione dei tratti stradali che vi insistono;

Con il medesimo incontro, i cavatori presenti, si impegnarono a provvedere all'adeguamento del progetto di gestione dell'ATEg43 depositato;

che il Piano d'Ambito proposto dai cavatori non è stato modificato come concordato in data 5.12.2008;

che il Piano d'Ambito relativo alle attività estrattive dell'A.T.E. g43, attualmente in via di definizione, risente pesantemente del fatto che la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia abbiano autorizzato due nuovi impianti di discarica (Gedit Spa e Bernardelli Inerti Srl) ed abbiano già espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo in merito ad un terzo impianto (Ecoeternit Servizi) da realizzarsi all'interno dell'A.T.E. g 43, a fronte di pareri negativi espressi da questa Amministrazione comunale, condizionando la definizione delle stesse modalità di escavazione;

A tale proposito si sottolinea che:

1. nonostante il Piano Cave della Provincia di Brescia, nella scheda d'ambito relativa all'A.T.E.g 43 sia conforme alle indicazioni del P.R.G., laddove indica l'uso insediativo come destinazione finale prevista per l'area e prescrive esplicitamente l'abbattimento degli attuali setti separanti le attività estrattive esistenti, ai fini del più razionale esercizio dell'attività estrattiva e/o del miglior recupero ambientale dell'A.T.E, tuttavia il progetto d'ambito predisposto dai cavatori, recentemente approvato con decreto di V.I.A. favorevole e oggetto di istruttoria provinciale, non tiene conto di queste indicazioni e prevede quale possibile recupero la realizzazione di una ulteriore discarica, in corrispondenza della futura cava Lombarda;

2. l'Amministrazione comunale ha espresso parere negativo in sede di V.I.A. di tale progetto d'ambito, ritenendo che la saturazione della dotazione volumetrica del Piano Cave debba avvenire in modo tale da garantire:

- la rimozione dei setti dividenti le singole unità operative;
- profondità di scavo di regola non oltre i 20 m dal piano campagna, con possibilità di raggiungere i 25 m dal piano campagna limitatamente al concorso necessario a garantire la coltivazione della dotazione di piano cave;
- individuazione a progetto e realizzazione prioritaria della viabilità sostitutiva dei tratti rimossi, all'interno del perimetro del piano;

che con atto dirigenziale DG Territorio e Urbanistica n. 8167 del 5/8/2009 la Regione Lombardia esprime un giudizio favorevole con prescrizione in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi del

d.Lgs. 152/06 in merito al progetto di gestione produttiva dell'ATEg43 del Piano Cave della Provincia di Brescia dei proponenti Lombarda Cave Srl, Vezzola – Inertis srl, Vezzola Spa, Calcestruzzi Spa;

che con tale atto la Regione Lombardia legittima l'Accordo Quadro sottoscritto dai cavatori quali Gruppo Faustini Spa e Inertis Srl, Società Vezzola Spa, Società Calcestruzzi Spa, Lombarda Cave Srl e dai discaricatori quali Senini Srl, Ecoeternit srl, Gabeca Spa e Gedit spa, Bernardelli inerti Srl con il quale gli stessi si impegnano “ad accettare che le cubature degli smaltitori (di fatto non estraibili come materiali di cava nelle aree di questi ultimi per effetto dei progetti di discarica da loro presentati) possano (nell'ambito del progetto d'ATE) essere individuate nelle aree dei cavatori stessi”, ovvero “tale cubatura una volta approvati i singoli progetti di discarica potranno essere trasferite ai cavatori, qualora questi ne siano interessati, previo il raggiungimento di specifici accordi economici tra le parti. In tali accordi gli smaltitori si impegnano sin d'ora a riconoscere ai cavatori la disponibilità dagli stessi offerta per l'individuazione delle aree su cui realizzare le previsioni di escavazione in capo agli smaltitori.” E “qualora gli smaltitori non ottenessero l'autorizzazione per l'esercizio della discarica (anche singolarmente) le cubature estrattive previste dal Piano Cave per le loro aree rimarranno di loro competenza e gli stessi potranno estrarre sulle loro rispettive aree di cava (previo ottenimento di variante al progetto dell'ATEg 43 – VIA a loro cura e spese) o eventualmente cederle ai cavatori previo raggiungimento di specifici accordi tra le parti interessate.”;

che il Comune di Montichiari ha sempre sostenuto una più coerente e trasparente separazione delle procedure di autorizzazione degli impianti di smaltimento rispetto a quelle di autorizzazione all'escavazione nell'ATEg43;

che risultava opportuno evitare una concomitanza della gestione cave con la gestione di più impianti di smaltimento; eventualità che poteva essere superata con l'esame delle istanze di smaltimento dei rifiuti successivamente all'esaurimento dell'attività estrattiva dell'A.T.E.g43 ancorché tale ipotesi non avrebbe garantito la conclusione delle procedure autorizzative degli impianti di smaltimento;

che tale ipotesi di rinvio di tutte le istanze relative allo smaltimento dei rifiuti, richiesta alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Brescia, avrebbe causato la decadenza delle istanze in quanto il progetto di gestione dell'ATE ha validità fino al 2015;

che il Comune di Montichiari, in virtù di quanto già determinato in termini di programmazione del territorio, in coerenza con il proprio piano di coordinamento territoriale, “Piano Cigognetti”, ha espresso in tutte le sedi istituzionali regionali e provinciali, la propria contrarietà al progetto di gestione dell'ATEg43 formulando pareri di contrarietà in sede di parere di valutazione di impatto ambientale come da nota sindacale n. 11499 del 16/4/2009;

che il Comune di Montichiari ha promosso, in sede giurisdizionale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia depositato in data 28/10/2009 contro la Regione Lombardia, Provincia di Brescia e le società Lombarda Cave srl, Vezzola spa, Inertis srl, Calcestruzzi spa per l'annullamento del decreto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 8167 del 5/8/2009 con il quale la Regione ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni in merito al Progetto di gestione produttiva dell'ATEg43 del Piano Cave della Provincia di Brescia;

che il Comune di Montichiari, a seguito del programmato monitoraggio e controllo degli ATE con diversi atti ha provveduto a sanzionare le escavazioni abusive per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro;

che, allo stato attuale, le seguenti discariche possono essere considerate non più in esercizio dato che la capacità di conferimento si è di fatto esaurita, in dettaglio:

- a) impianto denominato Pulimetal con una capacità pari a 1.800.000 mc di rifiuti pericolosi, autorizzato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.IV/15441 del 09/12/86, n.IV/30713 del 22/03/88, n.IV/54595 del 22/05/90, acquisito il parere favorevole del Comune di Montichiari adottato con D.G.C. n.464 del 15/10/1986; l'autorizzazione è gravata da convenzione sottoscritta con il Comune di Montichiari in data 27/4/1987 giusta delibera C.C. n° 13 del 26/02/87 ed integrata con atto del 26/11/90 a seguito di modifica del piano di smaltimento di cui alla D.G.R. n. IV/54595 del 22/5/1990; la convenzione sottoscritta ha garantito introiti al Comune di Montichiari per euro 4.230.088,41, l'impianto attualmente è chiuso;
- b) impianto denominato Montiriam 1 con una capacità pari a 439.000 mc di rifiuti speciali pericolosi, autorizzato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IV/36540 del 04/10/88, n.IV/43892 del 13/06/89, n. IV/02930 del 04/12/90, acquisito il parere favorevole del Comune di Montichiari adottato con D.G.C. n. 403 del 22/06/1988; l'autorizzazione è gravata da convenzione sottoscritta con il Comune di Montichiari in data 16/2/1989 giusta delibera C.C. n° 508 del 20/12/1988; l'impianto attualmente è chiuso;
- c) impianto denominato Montiriam 2 con una capacità pari a 187.000 mc di rifiuti speciali pericolosi, autorizzato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.V/2018 del 20/11/90, n.IV/26917 del 04/08/92, acquisito il parere favorevole del Comune di Montichiari adottato con D.C.C. n.219 del 21/02/1990; l'autorizzazione è gravata da convenzione sottoscritta con il Comune di Montichiari in data 16/2/1989 giusta delibera C.C. n° 508 del 20/12/1988; la convenzione sottoscritta, riguardante Montiriam 1 e 2, ha garantito introiti al Comune di Montichiari per euro 2.979.441,67, l'impianto attualmente è chiuso;
- d) impianto denominato Seac 1 con una capacità pari a 136.773 mc di rifiuti inerti e amianto, autorizzato dalla Provincia di Brescia con D.G.P. n.115/64/96 del 19/02/1996 e con successivo atto dirigenziale n. 1896 del 12/07/2000, acquisito il parere favorevole del Comune di Montichiari adottato con D.C.C. n.102 del 12/10/1995; l'autorizzazione è gravata da convenzione sottoscritta con il Comune di Montichiari in data 23/11/1995 giusta delibera D.G.C. n° 763 del 05/12/1996; la convenzione sottoscritta, ha garantito introiti al Comune di Montichiari per euro 28.096,95 ovvero conferimenti del Comune a titolo gratuito per 4.000 mc per scarti da demolizione e 1.000 mc di cemento amianto; l'impianto attualmente è chiuso;
- e) impianto denominato Seac 2 con una capacità pari a 99.630 mc di rifiuti inerti e amianto, autorizzato dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 163 del 01/3/2001, acquisito il parere favorevole del Comune di Montichiari espresso con nota del 21/02/2001; l'autorizzazione è gravata da convenzione approvata dal Comune di Montichiari giusta delibera D.G.C. n° 188 del 30/8/2001; la convenzione sottoscritta, ha garantito conferimenti del Comune a titolo gratuito per 6.000 mc per inerti e 2.000 mc di amianto; l'impianto attualmente è in fase di chiusura, è in corso la fase di copertura;

che, sempre allo stato attuale, i seguenti impianti di smaltimento sono ancora in esercizio:

- a) impianto denominato ASM-Aprica con una capacità pari a 3.530.000 mc di rifiuti solidi urbani ed assimilati, autorizzato dalla Provincia di Brescia con D.G.P. n. 290/61/1996 del 27/8/1996 e successivamente ampliato con autorizzazione della Regione Lombardia con decreto n.1889 del 1/2/2005, decreto A.I.A. n. 10248 del 19/9/2007, acquisito il parere favorevole del Comune di Montichiari adottato con D.G.C. n. 188 del 30/08/2001; l'autorizzazione è gravata da convenzione sottoscritta con il Comune di Montichiari in data 27/05/1997, successivamente integrata con ulteriori sottoscrizioni nelle date 19/04/2005, 14/11/2006, 28/03/2007, 19/09/2007; la convenzione sottoscritta ha garantito introiti al Comune di Montichiari per euro 31.697.778, l'impianto

attualmente attivo e la capacità è in via di esaurimento; per l'impianto in esaurimento è stata depositata istanza di attivazione di ulteriore ampliamento dell'attività di smaltimento con un nuovo sito adiacente all'esistente gestito da ASM-Aprica, attivato da Montichiari Ambiente il cui iter è sospeso in quanto il sito è ricadente nel perimetro del PTA di Montichiari; la previsione è di 1.990.000 mc di rifiuti non pericolosi; l'impianto si inserisce nel più ampio progetto che riguarda il Teleriscaldamento comunale già appaltato alla società A2A;

b) impianto denominato Valseco – Systema Ambiente con una capacità pari a 2.878.370 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, autorizzato dalla Regione Lombardia D.G.R. 17756 del 30/08/1996 (attivazione impianto), atto n. 2200 del 29/07/1998, D.G.R. 14084 del 08/08/2003 (riprofilatura), Decreto A.I.A. n. 12833 del 29/10/2007, Decreto A.I.A. n. 1882 del 28/02/2008 (ampliamento), acquisito il parere favorevole del Comune di Montichiari adottato con delibera C.C. n. 120 del 21/12/1993 e con provvedimento del Sindaco 23/10/2007 n. 32551 di prot.; l'autorizzazione è gravata da convenzione sottoscritta con il Comune di Montichiari in data 8/6/1998 giusta D.G.C. n.220 del 08/06/1998 successivamente integrata con ulteriori sottoscrizioni nelle date 28/4/2003; 10/6/2004;2/12/2004; 1/10/2007; la convenzione sottoscritta ha garantito introiti al Comune di Montichiari per euro 11.974.130,66, l'impianto è attivo;

che nel corso del 2009 la Provincia di Brescia e la Regione Lombardia hanno provveduto ad emettere provvedimenti di autorizzazione relativi agli impianti denominati Gedit e Bernardelli Inerti nonostante il parere contrario del Comune di Montichiari;

che per quanto riguarda l'impianto denominato Gedit, il proponente ha attivato istanza in data 10.07.2003 per la richiesta di compatibilità ambientale alla Regione Lombardia;

che la Regione Lombardia con atto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 47047 del 23.12.2004 ha disposto l'archiviazione dell'istanza per carenza di documentazione;

che a seguito di ripetute integrazioni, di carattere volontario da parte della ditta Gedit, proponente l'impianto, la Regione Lombardia in data 30.1.2008 con decreto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 676 ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale favorevole;

che in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia il Comune di Montichiari si è espresso con i seguenti pareri negativi:

- a) Atto sindacale prot. N. 32683 del 3/12/2004;
- b) D.G.C. n. 73 del 24/3/2006;
- c) Determinazione dirigenziale del Dipartimento Politiche del Territorio n. 274 del 24/3/2006;
- d) Parere tecnico commissionato all'Ing. Luigi Mille;

che la Regione Lombardia in data 04/03/2009, con decreto dirigenziale della D.G. Reti e Servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile n. 2092, ha rilasciato la autorizzazione integrata ambientale con prescrizioni;

che in merito all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia il Comune di Montichiari si è espresso con i seguenti pareri negativi:

- e) Atto sindacale prot. N. 34433 del 27/10/2008;
- f) Relazione del tecnico geologo in merito al setto dividente Cava Senini e Cava Gabeca (prot. 34224 del 23/10/2008);
- g) Atto sindacale prot. N. 39651 del 11/12/2008;

che in merito all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia la Provincia di Brescia ha espresso parere favorevole;

che l'impianto Gedit avrà una capacità pari a 944.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

che l'autorizzazione integrata ambientale consente alla ditta Gedit di allestire l'impianto subordinando l'inizio dei conferimenti alla verifica di rispondenza del progetto dell'impianto realizzato ivi compresa la verifica della stabilità della scarpata dividente dall'adiacente cava Senini in quanto l'ARPA, come evidenziato nel documento allegato all'A.I.A., ha già verificato la pericolosità della scarpata;

che l'autorizzazione regionale non prevede l'obbligo per il proponente di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Montichiari finalizzata al ristoro dell'impatto ambientale dovuto all'impianto di smaltimento;

che il Comune di Montichiari, in virtù di quanto già determinato in termini di programmazione del territorio, in coerenza con il proprio piano di coordinamento territoriale, "Piano Cigognetti", ha espresso in tutte le sedi istituzionali regionali e provinciali, la propria contrarietà all'istanza attivata dalla ditta Gedit;

che il Comune di Montichiari ha promosso, in sede giurisdizionale, i seguenti ricorsi:

- a) ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in data 24/4/2008 contro la Regione Lombardia, Provincia di Brescia e società Gedit per l'annullamento del decreto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 676 del 30/01/2008 con il quale la Regione ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale favorevole;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione di Brescia depositato, con richiesta di sospensiva, in data 15/4/2009 contro la Regione Lombardia, Provincia di Brescia e società Gedit per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 2092 del 4/3/2009 della D.G. Reti e Servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile che ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale con prescrizioni finalizzata all'allestimento dell'impianto;

che per quanto riguarda l'impianto denominato Bernardelli Inerti è stata attivata istanza in data 17/5/2007 per la compatibilità ambientale alla Regione Lombardia;

che la Regione Lombardia con atto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 10033 del 17/9/2008 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla Valutazione Impatto Ambientale;

che la Provincia di Brescia, con nota n. 84209 del 18/6/2008, ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni riguardanti gli aspetti riguardanti viabilità, monitoraggio ambientale e misure di ripristino ambientale;

che il Comune di Montichiari, in virtù di quanto già determinato in termini di programmazione del territorio, in coerenza con il proprio piano di coordinamento territoriale, c.d. Piano Cigognetti, ha espresso in tutte le sedi istituzionali regionali e provinciali, la propria contrarietà all'istanza attivata dalla ditta Bernardelli Inerti, formulando i seguenti pareri di contrarietà giusta D.G.C. n. 113 del 11/6/2008 e con successiva nota sindacale n. 28185 dell'8/9/2008 nella quale si ribadisce il parere negativo già espresso ovvero si segnala una sostanziale difformità dei luoghi rispetto a quanto dichiarato dai proponenti nella descrizione dello stato di fatto, oltre a problematiche relative ad infiltrazioni d'acqua in una scarpata;

che il Consorzio del Medio Chiese, con una nota del 29/8/2007, ha inviato alla Regione Lombardia, una propria osservazione con la quale evidenziava la presenza in lato nord del sito di un canale

scaricatore consorziale e la vicinanza del progetto ad un area individuata a potenziale rischio di allagamento per le piene di detto canale scaricatore;

che l'impianto Bernardelli Inerti avrà una capacità pari a 870.000 mc di rifiuti inerti;

che la Provincia di Brescia, con atto dirigenziale n. 3230 del 6/10/2009, ha approvato il progetto ed autorizzato la ditta Bernardelli Inerti alla realizzazione ed alla gestione dell'impianto di smaltimento di rifiuti inerti;

che l'autorizzazione della Provincia di Brescia non prevede l'obbligo per il proponente di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Montichiari finalizzata al ristoro dell'impatto ambientale dell'impianto di smaltimento;

che il Comune di Montichiari, in virtù di quanto già espresso in ordine al provvedimento della Regione Lombardia in occasione della Valutazione d'Impatto Ambientale, ha ribadito la propria contrarietà all'istanza attivata dalla ditta Bernardelli Inerti, formulando i seguenti pareri di contrarietà giusta D.G.C. n. 69 dell'8/4/2009 con la quale si ribadisce il parere negativo, in particolare si è evidenziato che la localizzazione dell'impianto è all'interno dell'Ambito estrattivo g43 ed è in contrasto con il vigente piano cave della Provincia di Brescia, posto che la realizzazione della discarica così come proposta inibirebbe il completo e corretto utilizzo del giacimento individuato dal Piano Cave provinciale" ... e "che tale giacimento si colloca nelle riserve strategiche della Regione Lombardia". La nota prosegue evidenziando che la Provincia di Brescia non si è dotata di adeguato strumento di programmazione (quale il Piano rifiuti) che contemplasse la definizione di un "fattore di pressione" che consente di definire la densità degli impianti di discarica sul territorio con particolare riguardo ad aree non urbanizzate/agricole e non soggette a vincoli di esclusione, per porre un freno al fenomeno di sovrassaturazione di alcune di queste aree e favorire una redistribuzione della pressione ambientale all'interno del territorio lombardo"

che il Comune di Montichiari ha promosso, in sede giurisdizionale, ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in data 15/1/2010 contro la Regione Lombardia, Provincia di Brescia e società Bernardelli Inerti per l'annullamento, previa sospensione, del decreto dirigenziale del Settore Ambiente n. 3230 del 6/10/2009 con il quale la Provincia di Brescia ha autorizzato l'impianto di smaltimento di rifiuti inerti;

che per quanto riguarda l'impianto denominato Ecoeternit, il proponente ha depositato istanza in data 17/10/2005 per la compatibilità ambientale alla Regione Lombardia;

che la Regione Lombardia con atto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 1160 del 10/2/2009 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, di Valutazione Impatto Ambientale;

che la Provincia di Brescia, in ordine alla Valutazione Impatto ambientale, evidenzia "la necessità che lo Studio d'Impatto Ambientale sia subordinato all'approvazione del progetto di gestione dell'ATEg43;

che il Comune di Montichiari, in virtù di quanto già determinato in termini di programmazione del territorio, in coerenza con il proprio piano di coordinamento territoriale, c.d. Piano Cigognetti, ha espresso in tutte le sedi istituzionali regionali e provinciali, la propria contrarietà all'istanza attivata dalla ditta Ecoeternit, formulando i seguenti pareri di contrarietà giusta D.G.C. n. 30 del 27/2/2008 con la quale si ribadisce il parere negativo;

che l'impianto Ecoeternit avrà una capacità pari a 960.000 mc di rifiuti di cui 615.000 mc contenenti amianto e per i restanti mc da rifiuti non pericolosi;

che la procedura di autorizzazione in capo alla Regione Lombardia era stata sospesa a seguito di sequestro della cava denominata Senini e che al momento, in virtù del dissequestro, è stata riattivata;

che in occasione del tavolo tecnico convocato dalla Regione Lombardia in data 19/2/2010 il Comune di Montichiari con nota sindacale n. 5076 del 16/2/2010 ha ribadito il parere negativo già espresso in sede di valutazione di impatto ambientale dell'impianto e ha evidenziato altresì che nel contesto interessato dagli impianti di smaltimento dei rifiuti "... si è inserita la richiesta presentata dalla società Aspireco Service di autorizzare un impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti contenenti amianto ..." da realizzarsi in un sito "... posto nelle immediate vicinanze dell'ATEg43 e quindi in ultima analisi in prossimità della discarica Ecoeternit ..." e che "... è il caso di ricordare che anche quest'ultima istanza è depositata presso la Regione Lombardia che attualmente ha avviato la valutazione di impatto ambientale e che quindi la Regione Lombardia si dovrà pronunciare in merito all'opportunità di realizzare in stretta vicinanza l'uno all'altro due impianti destinati uno allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto per una capacità complessiva di 960.000 mc e l'altro al trattamento ed al recupero di rifiuti contenenti amianto con potenzialità di trattamento di 200.000 t/anno. Pertanto, a prescindere dagli elementi tecnici, che dovessero emergere dal presente tavolo di discussione, ribadisco la ferma opposizione dell'attuale come della passata amministrazione alla realizzazione dell'impianto Ecoeternit nel Comune di Montichiari e ritengo di manifestare forti perplessità in merito al ruolo finora svolto dalla Regione Lombardia in materia di programmazione del territorio e di utilizzo della risorsa "ambiente", poiché è evidente che il territorio di Montichiari ha già pagato un tributo altissimo ed ha largamente sopportato ben più di quanto sarebbe legittimo attendersi"

che il Comune di Montichiari ha promosso, in sede giurisdizionale, ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in data 11/5/2009 contro la Regione Lombardia, Provincia di Brescia e società Ecoeternit per l'annullamento, del decreto dirigenziale della D.G. Territorio e Urbanistica n. 1160 del 10/2/2009 con il quale la Regione Lombardia ha espresso pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di discarica;

che per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei rifiuti denominato Aspireco Service sono state attivate due istanze relative all'ottenimento di pronuncia di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale alla Regione Lombardia con richiesta in data 27/4/2009 e successiva integrazione in data 16/7/2009;

che è in corso l'iter per la Valutazione di Impatto ambientale dell'impianto;

che il Comune di Montichiari ha espresso la propria contrarietà all'istanza attivata dalla ditta Aspireco Service, formulando con D.G.C. n. 148 del 2/9/2009 parere negativo in relazione alla localizzazione, trasmesso alla Regione Lombardia e alla Provincia di Brescia con nota n. 28202 del 23/9/2009;

che a seguito delle integrazioni spontanee presentate dal proponente alla Regione Lombardia ed alla Provincia di Brescia, pervenute per conoscenza al Comune in data 29/10/2009, il Comune di Montichiari ha inviato un ulteriore parere negativo con nota n. 34060 del 10/11/2009 nel quale si ribadiva la contrarietà in merito alla scelta del sito nel quale realizzare l'impianto, rilevando che l'area interessata è classificata dalla recente variante al P.T.C.P. adottata con D.C.P. n. 14 del 31/3/2009 quale ambito agricolo strategico, la superficie interessata dall'intervento si estende su

circa sei ettari che andrebbero ad aggravare il fenomeno di “erosione” del territorio agricolo, il contesto territoriale presenta una serie di criticità ambientali legate a numerosi impianti di smaltimento rifiuti presenti sia in attività sia in gestione post-operativa oltre a quelli in via di autorizzazione, numerose attività estrattive per le quali è previsto un ulteriore sviluppo come da Piano Cave della Provincia di Brescia, aree produttive con numerosi insediamenti ed attività sia sul territorio di Montichiari, sia sugli adiacenti Comuni; l'Aeroporto G.D'Annunzio di Montichiari, il tracciato AC/AV Milano-Verona, ed un sistema di infrastrutture ed opere viarie di adeguamento, a ciò si aggiunge la previsione di uno scavo di 240.000 mc di inerti per la realizzazione dell'impianto stesso.

che il Comune di Castenedolo, con D.G.C. n. 191 del 29/10/2009, ha espresso parere contrario alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti contenente amianto mediante trattamento termico della ditta Aspireco Service; che con successiva D.G.C. n. 234 del 9/12/2009 il Comune ha confermato la propria contrarietà con formulazione di osservazioni;

che il Circolo Legambiente di Montichiari in data 13/11/2009 ha trasmesso alla Regione Lombardia proprie osservazioni in merito all'impianto Aspireco Service;

che l'ASL di Brescia ha inviato proprie osservazioni alla Regione Lombardia a seguito di quanto evidenziato dal Circolo di Legambiente;

che la Regione Lombardia in data 10/1/2010 ha inviato alla ditta Aspireco Service richiesta di integrazione alla domanda di Valutazione impatto ambientale;

che la ditta Aspireco Service in data 10/2/2010 ha trasmesso al Comune di Montichiari copia delle integrazioni inviate alla Regione Lombardia;

che il Comune di Montichiari con nota sindacale n. 4897 del 15/2/2010 ha ribadito la propria contrarietà in merito al progetto;

che l'attuale quadro normativo in materia di competenze della programmazione è riservato alla Regione Lombardia ed in seconda istanza alla Provincia di Brescia;

che la Regione Lombardia con D.C.R. n. 1011/2004 ha provveduto ad emanare indirizzi per l'adozione del Programma regionale di Gestione dei Rifiuti;

con D.G.R. n. 8/220 del 27/6/2005 ha approvato il Programma regionale di Gestione dei Rifiuti;

che con successiva D.G.R. n. 8/6581 del 13/2/2008 ha definito i criteri di localizzazione degli impianti; chiarendo, per altro, che detti criteri “sono da riferirsi ai nuovi impianti ... e non ad impianti che hanno procedimenti autorizzatori in corso ...”

che con successiva, ulteriore, D.G.R. n. 10360/2009 ha integrato i criteri di individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti;

che la Regione Lombardia ha comunicato alla Provincia di Brescia che il termine stabilito dalla legge regionale per la trasmissione del Piano provinciale di gestione dei Rifiuti era scaduto e si prospettava la necessità di procedere all'avvio dell'iter di commissariamento;

che la Provincia di Brescia ha adottato il Piano provinciale dei Rifiuti in data 20/1/2009 con D.C.P. n. 1/2009;

che nella delibera di adozione, la Provincia di Brescia prevedeva il successivo adeguamento degli elaborati cartografici del Piano rifiuti provinciale secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 6581 del 13/2/2008;

che la Provincia di Brescia ha trasmesso alla Regione Lombardia l'integrazione del Piano rifiuti in data 10/6/2009;

che la Regione Lombardia, a seguito di istruttoria tecnica, ha evidenziato che il Piano rifiuti della Provincia di Brescia presentava alcune incongruenze con il P.R.G.R nonché con i criteri regionali vigenti per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

che il Comune di Montichiari ha evidenziato nelle sedi tecniche riguardo le procedure di autorizzazione di discarica che sulla base di questo contesto normativo la Provincia di Brescia non ha individuato nei tempi dovuti criteri di limitazione dell'attivazione di impianti di smaltimento o trattamento dei rifiuti sul territorio provinciale quali i fattori di pressione tali da consentire la definizione della densità degli impianti di discarica sul territorio con particolare riguardo per le aree non urbanizzate/agricole non soggette a vincoli di esclusione per porre un freno al fenomeno di "sovrasaturazione" di alcune di queste aree e favorire una redistribuzione della pressione ambientale nel territorio lombardo;

che la Provincia di Brescia avrebbe dovuto comunicare alla Regione Lombardia il proprio fattore di pressione entro il termine previsto marzo 2008;

che la Regione Lombardia non ha adottato idonei atti di programmazione tali da evitare una forte concentrazione di impianti sul medesimo territorio comunale provocandone una elevata saturazione, anzi non ha consentito alla Provincia di Brescia di introdurre nel piano rifiuti idonee norme di salvaguardia finalizzate ad evitare situazioni di sovraesposizione ad impianti di smaltimento in corso di autorizzazione;

Apertasi la discussione il Presidente passa la parola all'assessore all'ecologia Sandro Zampedri e successivamente all'assessore Massimo Gelmini che illustrano l'argomento.

Dopo di che intervengono i signori: Mosconi, Ferrari, Badilini, Togni, Gelmini, Sindaco, Verzeletti, Zampedri, Fontana e Visconti.

Il Presidente invita poi i consiglieri per le dichiarazioni di voto; intervengono i signori Ferrari, Verzeletti e Togni.

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto risulta dalla registrazione su supporto magnetico del dibattito consiliare.

Ultimata la discussione il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di cui all'oggetto che viene approvata con il seguente esito:

PRESENTI N. 20

Voti favorevoli	n. 20
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto delle posizioni assunte dalla Giunta comunale di Montichiari in ordine ai procedimenti autorizzatori di tutti gli impianti, e delle istanze in corso di autorizzazione quale l'impianto Aspireco Service, ovvero dei pareri ed osservazioni avanzate dai Comuni confinanti e dalle associazioni ambientaliste locali;

ritenuto che la situazione relativa agli impianti autorizzati o che potenzialmente lo potrebbero essere in futuro delinea un contesto complessivo di insopportabile concentrazione di impianti sul territorio comunale;

che è indubitabile che il territorio di Montichiari abbia già pagato un tributo altissimo ed abbia largamente sopportato ben più di quanto sarebbe legittimo attendersi;

che sulla base della situazione è necessario accertare la completa saturazione del territorio comunale che non è in grado di recepire altri impianti destinati a cava e/o discarica poiché su ogni cittadino di Montichiari gravano 615 mc di immondizia;

DELIBERA

a) la richiesta di revoca degli atti emanati dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Brescia in merito agli impianti di smaltimento rifiuti denominati "Bernardelli Inerti", "Gedit", "Ecoeternit", in particolare:

1. revoca del decreto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 676 del 30/1/2008 con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale favorevole all'impianto della ditta Gedit srl per le motivazioni che si intendono richiamate nel ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in data 24/4/2008;
2. revoca del decreto dirigenziale della D.G. Reti e Servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile n. 2092 del 4/3/2009 con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale della ditta Gedit srl, per le motivazioni, che si intendono richiamate nel ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia – Sezione di Brescia depositato in data 15/4/2009;
3. revoca del decreto dirigenziale del Settore Ambiente n. 3230 del 6/10/2009 con il quale la Provincia di Brescia ha autorizzato l'impianto di smaltimento di rifiuti inerti della ditta Bernardelli Inerti srl, per le motivazioni, che si intendono richiamate nel ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in data 15/1/2010;
4. revoca del decreto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 1160 del 10/2/2009 con il quale la Regione Lombardia ha espresso pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di discarica della ditta Ecoeternit, per le motivazioni, che si intendono richiamate nel ricorso straordinario al Capo dello Stato depositato in data 11/5/2009;

b) la richiesta di archiviazione, previo parere negativo da parte della Regione Lombardia, del procedimento autorizzatorio relativo all'impianto di trattamento denominato "Aspireco" per le motivazioni in premessa evidenziate;

c) la richiesta di modifica del progetto del Piano d'Ambito estrattivo g43 relativamente a:

- 1) prioritaria la completa utilizzazione mineraria dell'ATEg43;
- 2) tale destinazione ha carattere prevalente e prioritario in rapporto all'attivazione di eventuali discariche;

3) che l'utilizzo estrattivo dovrà prevedere obbligatoriamente l'eliminazione dei setti dividenti le singole unità operative, con le conseguenti attivazione e dismissione dei tratti stradali che vi insistono;

d) la richiesta di revoca del decreto dirigenziale della D.G. Territorio ed Urbanistica n. 8167 del 5/8/2009 con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale favorevole al Progetto di gestione produttiva dell'ATEg43 del Piano cave della Provincia di Brescia, per le motivazioni, che si intendono richiamate nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia depositato in data 28/10/2009;

e) di richiedere, comunque, alla Provincia di Brescia ed alla Regione Lombardia di sospendere tutti i procedimenti autorizzatori, ovvero di sospenderne l'efficacia, al fine di provvedere ad una ricognizione degli impianti esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione, corredata da una Valutazione di Impatto Ambientale cumulativa;

f) di richiedere, alla Provincia di Brescia ed alla Regione Lombardia di introdurre, nei propri atti programmatori relativi alla gestione dei rifiuti e delle cave, la saturazione del territorio monteclarese in materia di cave e discariche;

g) di censurare gli enti sovraordinati in ordine alla mancata introduzione di criteri relativi ai fattori di pressione ovvero alla esclusione delle istanze in corso di autorizzazione dalla programmazione provinciale;

h) di prendere atto che, pur in vigenza del principio di leale collaborazione tra le istituzioni locali, provinciali e regionali, sancito dalla Costituzione, i relativi organi di governo, la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia abbiano abdicato più volte a tale principio, adottando una sistematica imposizione della loro volontà politica ed amministrativa in spregio della comunità monteclarese senza per altro giustificare il proprio comportamento direttamente nei confronti dei cittadini;

i) che la Regione Lombardia intervenga affinché nel Piano rifiuti regionale sia introdotto il principio secondo il quale una cava debba essere recuperata prioritariamente attraverso finalità diverse da impianti di smaltimento o di trattamento di rifiuti;

j) di denunciare che gli impianti hanno intrinseca ed elevata ricaduta sul territorio, in particolare, in ordine ad impatto ambientale, sociale, della sicurezza pubblica ovvero nell'ambito economico per i beni immobili presenti nelle immediate vicinanze;

k) che i provvedimenti autorizzatori degli impianti non possono non prevedere l'obbligo del giusto ristoro alla comunità che subisce tali effetti come avviene per la coltivazione delle cave;

l) di chiedere alla Regione Lombardia, fatta salva ogni azione legale che il Sindaco e la Giunta hanno già avviato o che avvieranno, qualora non procedesse ad annullare gli atti autorizzatori richiamati nel presente dispositivo, di devolvere a titolo di ristoro i proventi derivanti dalla eco-tassa regionale per gli impianti autorizzati dalla Regione o dalla Provincia di Brescia sul territorio monteclarese a beneficio del Comune di Montichiari;

m) di attivare iniziative di informazione nei confronti dei cittadini sulla situazione esistente ovvero della evoluzione della stessa;

n) di concordare con l'ASL di Brescia di commissionare uno studio finalizzato ad analizzare le ricadute sulla salute di cittadini appartenenti alle zone interessate dalla presenza degli impianti ovvero nell'ambito del comprensorio comprendente il Comune di Montichiari e dei Comuni limitrofi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Carlo Calubini

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lia Brogiolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 02/03/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montichiari, lì 02/03/2010

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lia Brogiolo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Montichiari, lì

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lia Brogiolo
